

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sulla segnalazione relativa all'atleta Michele Marrano, tessera FIDAL, e alla società A.S.D. Free Runners Molfetta BA554.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con segnalazione trasmessa in data 10 settembre 2025 via PEC, il sig. Nico Caiati ha denunciato alla Procura Federale il comportamento irregolare ed irrispettoso dell'atleta Michele Marrano, tesserato con la società A.S.D. Free Runners Molfetta BA554, per la sua partecipazione alla gara su strada svoltasi a Terlizzi (BA) il 7 settembre 2025, ottava tappa del Trofeo "Terra di Bari". Il segnalante ha sostenuto che l'atleta avrebbe partecipato alla competizione senza regolare iscrizione, senza indossare la canotta sociale e, soprattutto, senza il pettorale di gara, pur correndo sin dalla linea di partenza, lungo l'intero percorso e fino al traguardo. A supporto delle sue affermazioni, il sig. Caiati ha prodotto un'ampia documentazione fotografica unitamente alla propria testimonianza oculare.

In data 12 settembre 2025, la Procura Federale ha trasmesso la segnalazione a questo Giudice Sportivo per competenza.

In data 17 settembre 2025, veniva comunicata alle parti la fissazione della pronuncia per il 26 settembre 2025, richiedendo al Gruppo Giudici di Gara (GGG), nella persona del Fiduciario, tutte le informazioni utili in merito alla gara su strada svoltasi a Terlizzi (BA) il 7 settembre 2025.

In data 22 settembre 2025, il GGG ha trasmesso la documentazione relativa richiesta ove, in particolare, nel Rapporto del Delegato Tecnico, si evince come al termine della

manifestazione alcuni partecipanti avevano segnalato la presenza di un atleta senza maglia sociale, senza pettorale e senza chip, sostenendo fosse regolarmente tesserato. Il Delegato Tecnico, tuttavia, non aveva potuto agire direttamente non avendo una diretta evidenza e non potendo riconoscere il soggetto.

In data 23 settembre 2025, è pervenuta a questo ufficio una lettera di scuse da parte dell'atleta Michele Marrano, nella quale lo stesso riconosceva di aver partecipato alla gara senza pettorale e senza canotta sociale, pur chiarendo di non aver percorso l'intero tracciato, ma solo una parte al fine di "incitare" ed "affiancare" degli amici, e di aver agito per "ignoranza" del regolamento. L'atleta ha espresso profondo dispiacere per l'accaduto e ha ribadito il suo legame con i valori sportivi, sottolineando che il suo gesto non era motivato da frode, ma da una mancata conoscenza delle normative.

DIRITTO

Il Giudice Sportivo Nazionale è chiamato a decidere in merito alla condotta dell'atleta Michele Marrano sulla base delle segnalazioni pervenute e della documentazione acquisita.

In *primis* può affermarsi la competenza a giudicare sul caso di questo Giudice Sportivo Nazionale. L'art. 38, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL sancisce che il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti in relazione ai quali non sia pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale. Poiché il fatto contestato è un comportamento tenuto dall'atleta "in occasione o nel corso della gara", la competenza spetta a questo GSN.

In relazione alla partecipazione a gara senza canotta sociale, senza pettorale e senza chip, va evidenziato come la regolamentazione della partecipazione alle gare FIDAL è estremamente rigorosa dovendo la stessa garantire l'identità dei partecipanti, l'idoneità degli stessi e, pertanto, la regolarità delle stesse manifestazione (Cfr. Tribunale Federale FIDAL n. 43 del 25 novembre 2019).

L'art. 21 del Regolamento Organico Fidal prevede che "gli atleti assumono l'impegno di presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FIDAL per il previsto controllo da parte dei Giudici, i quali potranno accertare l'identità degli atleti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento". Tale controllo evidenzia la necessità di verificare l'identità dei soggetti partecipanti alle competizioni, dovendosi di conseguenza escludere la possibilità per altri soggetti di partecipare, o anche solo transitare senza autorizzazioni, sul percorso di gara.

Inoltre, il Regolamento tecnico internazionale per le gare di atletica leggera, alla sezione V (Indumenti, Scarpe e Pettorali), prevede che "5.7 Ogni concorrente, durante la competizione, deve essere fornito di due pettorali, da porsi in modo visibile sul petto e sulla schiena, ad eccezione delle gare di Salto per le quali un pettorale può essere posizionato solo sul petto o sulla schiena. Sia i nomi degli atleti che ogni altra identificazione appropriata sarà consentita in luogo dei numeri su alcuni o tutti i pettorali. Se sono utilizzati i numeri, questi debbono corrispondere ai numeri assegnati agli atleti nella lista di partenza o nel programma. Se durante la gara viene indossata la tuta, i pettorali debbono essere posti sulla tuta allo stesso modo. 5.8 Nessun atleta deve essere autorizzato a partecipare in qualsiasi competizione senza visualizzazione del pettorale(i) e/o di altra identificazione appropriata. 5.9 I pettorali devono essere indossati come previsto e non possono essere tagliati, piegati o nascosti in alcun modo. Nelle gare di corsa o marcia di 10.000m e oltre, i pettorali possono avere fori per permettere la circolazione dell'aria, ma i fori non devono essere fatti sulle lettere ed i numeri che vi sono riportati".

In buona sostanza, è sancito inequivocabilmente l'obbligo per ogni concorrente di indossare un pettorale visibile su petto e schiena, non potendo essere autorizzato alcun atleta a partecipare a qualsiasi competizione senza la visualizzazione del pettorale/i e/o altra identificazione appropriata.

La natura del pettorale di gara non è meramente accessoria. La sua *ratio* è quella di servire per l'identificazione certa ed immediata del concorrente da parte dei giudici durante tutta la gara, permettendo un controllo puntuale dei passaggi, del cronometraggio e della

regolarità della gara stessa. È un mezzo, quindi, che garantisce l'equità e la trasparenza nella competizione, evitando frodi o irregolarità e assicurando la corretta assegnazione dei risultati.

La segnalata presenza del Marrano sul percorso di gara integra certamente un atteggiamento non rispettoso di quegli adempimenti propedeutici alla regolare partecipazione alle gare e l'azione posta in essere appare quantomeno elusiva della necessaria iscrizione nonché della regolare partecipazione.

Invero, “se così non fosse, e cioè se a tutti fosse consentito correre liberamente su un percorso di gara durante lo svolgimento di una competizione agonistica, la sicurezza dei partecipanti e la regolarità della gara sarebbe messa in serio pericolo proprio per l'impossibilità di controllare soggetti non iscritti. Tali comportamenti, chiaramente, finiscono con il danneggiare, anche solo potenzialmente, gli atleti partecipanti” (Cfr. Tribunale Federale FIDAL n. 43 del 25 novembre 2019).

Nel caso di specie è indubbio che il tesserato abbia partecipato alla gara senza pettorale, maglia sociale e chip.

Al riguardo va osservato quanto segue. La documentazione trasmessa dal Gruppo Giudici di Gara non ha fornito prove certe della presenza del soggetto alla gara, anzi il Giudice Delegato evidenzia, che a fronte delle segnalazioni dell'accaduto di più tesserati a fine gara, non era riuscito ad intervenire. Anche la mera visione delle fotografie indicate alla segnalazione non è pienamente utile ai fini dell'identificazione poiché immortalano sì un soggetto correre senza pettorina e maglia sociale, ma non forniscono elementi per ricondurre tale individuo a Michele Marrano.

Tuttavia, tale documentazione e, in particolare le foto, va letta unitamente alle dichiarazione dell'atleta stesso che nella sua lettera di scusa conferma pienamente la propria partecipazione alla gara, pur invocando come giustificazione la sua "ignoranza" del regolamento e precisando di "non aver percorso interamente i km della gara, ma solo parzialmente incitando e affiancando vari amici sia della mia società che di altre" (cfr. lettera di scusa).

Ebbene, quanto alla “ignoranza sull’argomento” il Marrano in qualità di tesserato deve conoscere i principi di correttezza di cui all’art.1 del Regolamento di Giustizia che devono ispirare ogni azione dei soggetti appartenenti alla FIDAL.

L’art. 2 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL non a caso si riferisce a tutti i tesserati che “sono tenuti all’osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa”.

Inoltre, l’art 21 del Regolamento Organico FIDAL prevede che gli atleti con la sottoscrizione del modulo di tesseramento riconoscono e accettano lo Statuto della FIDAL, i propri regolamenti e le competenze all’interno degli stessi contenute.

In buona sostanza, l’ignoranza del Marrano non è elemento esimente.

Quanto, invece, alla circostanza che il segnalato come dallo stesso dichiarato si fosse limitato ad incitare ed affiancare amici, tale dato è smentito dalle fotografie allegata alla segnalazione da cui si evince come l’atleta senza maglia sociale e senza pettorina è intento nella corsa e non nel mero affiancamento o incitamento, seppur va precisato che sicuramente il Marrano non abbia percorso interamente la gara o, caso contrario, sarebbe stato individuato al termine dal Delegato tecnico.

Venendo al trattamento sanzionatorio la sanzione deve essere ponderata in relazione alla gravità del fatto commesso ed in virtù dei generali principi di prevenzione speciale del nostro Ordinamento, con l’obiettivo di non consentire recidive da parte dei tesserati.

Sul punto l’art. 7 del Regolamento di Giustizia precisa che “nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno

condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".

Nel caso di specie non è emerso l'intento doloso del Marrano di alterare la gara, né agli atti risulta un suo comportamento recidivo e, pertanto, nonostante l'atto sia in sé sanzionabile e l'ignoranza del regolamento non sia una scusante, il riconoscimento della responsabilità e la spontanea lettera di scuse giustificano l'applicazione di una sanzione mitigata.

Ritenendo, pertanto, il tesserato responsabile congrua appare l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio sul procedimento n. 03/2025, rende la seguente

DECISIONE

Dichiara la violazione dei regolamenti e dei principi di lealtà e correttezza sportiva da parte dell'atleta Michele Marrano in relazione alla gara su strada di Terlizzi del 7 settembre 2025 e, per l'effetto, commina all'atleta la sanzione dell'ammonizione.

Trasmette la decisione alla Segreteria per la pubblicazione e per la comunicazione alle parti interessate.

Deciso in Camera di Consiglio, il 26 settembre 2025.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. prof. Alfonso Laudonia

